

Trasmesso a mezzo PEC  
Non segue originale

Spett.le  
**BOSTON SCIENTIFIC SPA**  
[bostonscientific.tender@legalmail.it](mailto:bostonscientific.tender@legalmail.it)

**Oggetto: RINNOVO DEL CONTRATTO ALLA BOSTON SCIENTIFIC SPA PER LA FORNITURA MICROSFERE RADIOATTIVE COSTITUITE DA MATRICE DI VETRO E 90-ITTRIO - TERASPHERE OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. DI MEDICINA NUCLEARE PER IL PERIODO DI UN ANNO.**  
**CIG: 90109539A5**

Con Determinazione n. 1064 del 30/11/2022, pubblicata sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it) di questa Stazione Appaltante, è stato disposto il rinnovo del contratto nei confronti della Società **BOSTON SCIENTIFIC SPA**, con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini n. 23, Part. IVA e CF 11206730159, per la FORNITURA MICROSFERE RADIOATTIVE COSTITUITE DA MATRICE DI VETRO E 90-ITTRIO - TERASPHERE OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. DI MEDICINA NUCLEARE PER IL PERIODO DI UN ANNO, per un importo totale pari a € **85.600,00** IVA al 10% esclusa, agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nell'offerta di gara, come previsto nel disciplinare di gara e nella deliberazione di aggiudicazione n. 1336 del 23/12/2021, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di "microsfere radioattive costituite da matrice di vetro e 90-ittrio-TeraSphere" occorrente alla UOSD Medicina Nucleare per il periodo di un anno, rinnovabile di ulteriori 12 mesi.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

### **1. Parti stipulanti e Oggetto**

Sono Parti del contratto:

gli **IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO** – di seguito anche "Stazione Appaltante", rappresentati dal Direttore f.f. della UOC ABS dott. Andrea Scotti, nato a Roma (RM) il 07/03/1970 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583, P.I. 01033011006 (altrimenti detta anche committente, IFO, Stazione appaltante)

e

**BOSTON SCIENTIFIC SPA**, con sede Milano, Viale Enrico Forlanini n. 23, Part. IVA e CF 11206730159, rappresentata dal legale rapp.te p.t., Marco Boniardi, CF BNRMRC67A21A940Q, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini del presente contratto Milano, Viale Enrico Forlanini n. 23 e presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [bostonscientific.tender@legalmail.it](mailto:bostonscientific.tender@legalmail.it), (altrimenti detto Affidatario, Fornitore, Operatore economico).

L'appalto ha per oggetto il rinnovo del contratto, per il periodo di un anno, relativo all'affidamento alla Società BOSTON SCIENTIFIC SPA della fornitura di MICROSFERE RADIOATTIVE COSTITUITE DA MATRICE DI VETRO E 90-ITTRIO - TERASPHERE OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. DI MEDICINA NUCLEARE, così come dettagliatamente specificato nell'offerta di gara di cui alla Delibera di aggiudicazione n. 1336 del 23/12/2021.

## **2. Norme tecniche di riferimento**

Nell'esecuzione dei servizi/forniture inerenti il presente Contratto si dovranno rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie, e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

La ditta si obbliga, inoltre, al rispetto di quanto previsto all'interno delle Condizioni generali di contratto, visionate e sottoscritte al momento della partecipazione alla procedura di gara in argomento.

## **3. Durata e penali**

Tutte le attività dovranno essere svolte e concluse entro i tempi di seguito indicati: **31.12.2023**. IFO si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere al riguardo.

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati, determina l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

Le spese sostenute da IFO per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno dare luogo all'escussione della cauzione.

## **4. Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale è determinato in complessivi € **85.600,00** (ottantacinquemilaseicento/00) oltre IVA al 10% come per legge.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione, compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative, comprese quelle che eventualmente saranno emanate in corso di esecuzione del servizio.

## **5. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella scheda fornitore, datata 13/12/2022, già depositato agli atti d'ufficio della Stazione Appaltante, con la quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intende espressamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

## **6. Termini e modalità di pagamento**

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, - CIG: 90109539A5, numero dell'ordine e oggetto dell'appalto.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, *“scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972”* così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. *“Split Payment”*.

L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

La fattura potrà essere emessa, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, a seguito dell'emissione di apposito ordinativo su sistema NSO.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.

## **7. Direttore dell'esecuzione e referente**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella Dr.ssa Antonia La Malfa ([antonia.lamalfa@ifo.it](mailto:antonia.lamalfa@ifo.it)).

Il referente al quale far riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione di carattere amministrativo-contabile è individuato nella Sig.ra Angela De Simone ([angela.desimone@ifo.it](mailto:angela.desimone@ifo.it)).

## **8. Garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario ha costituito apposita garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e relativo correttivo D.Lgs n. 56/2017, dell'importo contrattuale.

Pertanto, l'importo garantito, calcolato in riferimento al ribasso offerto, è di € 4.708,00.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali, o comunque a seguito di apposita richiesta in tal senso dell'operatore economico.

## **9. Spese del contratto**

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione della presente lettera, dichiara di assumerle.

## **10. Controversie e foro competente**

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

## **11. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati di codesto Operatore economico forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

Il trattamento dei dati potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'IFO.

L'operatore economico dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento della prestazione di cui al presente contratto.

**Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'operatore economico dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 2, 3, e 10 che, pertanto approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.**

L'Operatore Economico  
BOSTON SCIENTIFIC SPA

Il Procuratore  
MARCO BONIARDI  
[firmato digitalmente]

Il Direttore UOC ABS  
Dott. Andrea Scotti